



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n.131 del 18 ottobre 2021

OGGETTO: Provvedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di società di capitali ai sensi dell'art.40 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020.

IL DIRIGENTE
IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
- l'art. 4 del D. Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che istituisce la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata, approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020;
- la determinazione Presidenziale n. 2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il “Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta n. 13 dell'11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina dell'organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di Commercio della Basilicata;

VERIFICATO che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;



RICHIAMATO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", secondo cui "per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.

Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività (...) il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario (...) **il conservatore del registro imprese**, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, **provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.**"

PRESO ATTO CHE risulta iscritto lo scioglimento senza liquidazione per le seguenti società:

	Prov	REA	Denominazione	Codice fiscale
1	PZ	63669	ODIRCA S.R.L.	00766640767
2	PZ	73653	EDILIZIA RESIDENZIALE ITALIANA SUD S.R.L. - ERISUD S.R.L. -	00990390767
3	PZ	77918	LA TRE ERRE IMMOBILIARE S.R.L.	01069900767
4	PZ	105638	P.E.G.A.S.O. EUROPA S.R.L.	01305430769
5	PZ	79895	LAU.SER. S.R.L.	01110740766

CONSIDERATO che agli amministratori delle società sopraindicate è stata comunicata, mediante Raccomandata A.R., l'avvenuta iscrizione dello scioglimento senza liquidazione;

VERIFICATO, inoltre, che entro il termine di sessanta giorni, non è stata presentata formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e non è stata prodotta alcuna domanda di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;



ACCERTATI:

- il rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente;
- il rispetto delle procedure previste dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

ATTESO CHE:

- l'iter previsto dall'art.40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge n.120/2020 dispone che il provvedimento conclusivo dei procedimenti di cancellazione d'ufficio delle società dal registro imprese debba avvenire con l'adozione da parte del Conservatore dello stesso registro imprese di propria determinazione;
- lo stesso art. 40 sopra indicato al comma 6 prevede che “ Ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione” e al comma 7 che “contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese”

RITENUTO che nei casi di decesso e irreperibilità del legale rappresentante della società non occorra notificare il presente provvedimento e sia sufficiente l'Affissione all'Albo camerale;

VISTO:

l'elenco elaborato dall'ufficio del registro delle imprese che riporta i dati delle 5 società di capitali per le quali è possibile procedere alla cancellazione d'ufficio

DETERMINA

- di disporre la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di seguito indicate:

	Prov	REA	Denominazione	Codice fiscale
1	PZ	63669	ODIRCA S.R.L.	00766640767
2	PZ	73653	EDILIZIA RESIDENZIALE ITALIANA SUD S.R.L. - ERISUD S.R.L. -	00990390767
3	PZ	77918	LA TRE ERRE IMMOBILIARE S.R.L.	01069900767
4	PZ	105638	P.E.G.A.S.O. EUROPA S.R.L.	01305430769
5	PZ	79895	LAU.SER. S.R.L.	01110740766

- di comunicare, entro 8 giorni dall'adozione, il presente provvedimento ai legali rappresentanti delle società sopra indicate;



- di ritenere assolto l'obbligo di comunicazione del presente provvedimento per una società il cui legale rappresentante risulti deceduto o irreperibile, mediante la pubblicazione all'Albo camerale on line;
- di rendere noto, altresì, il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Cancellazioni d'ufficio - Società di capitali", in modo permanente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione o pubblicazione all'Albo all'iscrizione nel registro delle imprese delle cancellazioni ivi disposte.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Vincenzo D'Elicio)

IL CONSERVATORE R.I.

(Avv. Caterina Famularo)

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.

Referto di pubblicazione

Esposto all'Albo camerale on line dal 18/10/2021 al 25/10/2021